



TESTO UNICO CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 130

Circolazione degli animali

Per ogni due animali da tiro, da soma e da sella occorre un conducente, il quale deve avere costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da evitare intralcio o pericolo per la circolazione. Ogni animale indomito o pericoloso deve avere almeno un conducente. Gli animali possono essere legati a tergo dei veicoli a trazione animale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Versione in vigore dal 23 giugno 1959 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico circolazione stradale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1959

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-circolazione-stradale/art-130-circolazione-degli-animali/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it